



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA SEZIONE A.R.I. DI TRENTO del 06 settembre 2024

L'Assemblea Straordinaria dei Soci della Sezione A.R.I. di Trento ha inizio in seconda convocazione alle ore **20.45** del giorno **06 settembre 2024**, essendo andata deserta la prima convocazione del giorno precedente. Viene nominato Presidente dell'Assemblea il Socio IN3XWE Alberto Purin e segretario il Socio IN3ELX Roberto Cagol.

Sono presenti per il Consiglio Direttivo

- IN3CCD Bruno Luchi Presidente
- IN3ELX Roberto Cagol Segretario
- IN3EOM Moritz Salizzoni Vicepresidente

E' presente il Sindaco IN3ADW Nicola Fondriest.

Non sono presenti i Consiglieri IN3AHO Federico Luchi e IN3HOG Giovanni Holzer che essendo impossibilitati a partecipare per problemi personali hanno prodotto delega per le votazioni.

Sono presenti 41 Soci di cui 30 personalmente e 11 tramite deleghe come da foglio presenze allegato

Non risultando impedimenti per il corretto svolgimento dell'Assemblea dichiarata valida ed atta a deliberare dal Presidente dell'Assemblea Alberto Purin, terminate le incombenze preliminari i lavori iniziano alle ore 21.08 con la lettura dell'ordine del giorno composto dai seguenti punti:

- 1) Saluto del presidente;
- 2) Discussione e votazione del testo del nuovo statuto della sezione A.R.I. di Trento già trasmesso ad ogni Socio e illustrato nella serata informativa del 26 luglio 2024;
- 3) Discussione e delibera di autorizzazione al consiglio direttivo di procedere con la richiesta di iscrizione della nostra associazione al RUNTS-Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- 4) Discussione e delibera di autorizzazione al Consiglio Direttivo di effettuare modifiche al testo dello statuto eventualmente richieste dagli uffici competenti del RUNTS senza dover indire ulteriori assemblee sei Soci;
- 5) Varie ed eventuali.

Viene data quindi la parola al Presidente della Sezione IN3CCD Bruno Luchi in merito al primo punto dell'Ordine del Giorno.

Punto 1 dell'OdG: Saluto del Presidente.

Il Presidente della Sezione Bruno Luchi ringrazia i presenti e quanti hanno prodotto la delega per le votazioni facendo presente l'importanza di questo momento assembleare che deciderà quale sarà il futuro della Sezione.

Punto 2 dell'OdG: Discussione e votazione del testo del nuovo statuto della sezione A.R.I. di Trento già trasmesso ad ogni Socio e illustrato nella serata informativa del 26 luglio 2024.

Essendo il testo del nuovo Statuto della Sezione ARI di Trento già stato inviato via mail a tutti i Soci e presentato nella riunione informativa del 26 luglio 2024, viene dato per letto.

Tramite l'utilizzo del proiettore viene comunque riproposto ed il Presidente della Sezione Bruno Luchi fa riferimento a quanto accaduto alla Sezione ARI di Cles che ha visto i Soci deciderne la chiusura con passaggio all'ARI di Trento prospettando la possibilità di diventare un gruppo territoriale come previsto dal Regolamento



dell'ARI nazionale. Considerato che per poter avere al proprio interno un gruppo territoriale, ARI Trento avrebbe dovuto comunque cambiare il proprio statuto convocando i Soci in Assemblea, quanto accaduto ha dato il via ad una discussione all'interno del direttivo di ARI Trento delineando la eventualità che la Sezione possa entrare a far parte del Terzo Settore con successiva registrazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) apportando le modifiche statutarie del caso ed evidenziando quali potrebbero essere i vantaggi come ad esempio dal punto di vista economico la possibilità di accedere alle donazioni del 5x1000 fatte dai contribuenti in fase di dichiarazione dei redditi; di richiedere eventuali finanziamenti per progetti inerenti l'attività dell'Associazione; che i locali della attuale sede sociale di ARI Trento sono di proprietà del Comune di Trento con il quale la Sezione ha stipulato un contratto di locazione che prevede il pagamento dell'affitto e che il Comune stesso, per la concessione di locali alle associazioni dovrà per legge dare la precedenza a quelle appartenenti al Terzo Settore; bisogna quindi tenere in considerazione l'eventualità che alla scadenza del contratto di locazione il Comune si possa trovare impossibilitato a sottoscrivere un altro contratto con ARI Trento avendo magari ricevuto richieste di locali da parte di associazioni iscritte al RUNTS. Fa presente inoltre che anche a livello di ARI Nazionale l'argomento del passaggio delle Sezioni al Terzo Settore è molto sentito ed è stato affrontato con una specifica commissione della quale ha fatto parte anche il nostro Socio IN3JAB Alessandro Tonina in qualità di esperto del settore che ha già tenuto più serate informative presso ARI Trento per spiegare cosa è il Terzo Settore, quali possono essere i vantaggi e quali gli eventuali svantaggi che comporta questa trasformazione della Sezione ARI di Trento e presentando ai Soci il testo del nuovo Statuto che oggi andremo a discutere. Tale testo, che è già stato approvato dal Comitato Regionale Trentino Alto Adige dell'ARI è stato inviato preliminarmente al **CSV Trentino ETS**, che è una **Rete Associativa** di Servizi legati al volontariato e di supporto alle associazioni che vogliono entrare a far parte del Terzo Settore e che non ha riscontrato problematiche di sorta e quindi a parer loro, tale stesura dovrebbe essere accettata dal RUNTS.

Vista la presenza in sala del Socio IN3JAB Alessandro Tonina, che ha seguito in prima persona i lavori, gli viene data la parola e quindi lo stesso analizza i vari articoli che compongono il nuovo statuto approfondendone i passaggi salienti e dando risposta ad alcuni chiarimenti richiesti dai presenti in merito all'ammissione di nuovi Soci ad ARI TRENTO e Nazionale; percentuale dei Soci presenti alle Assemblee perché siano ritenute valide; sul numero degli eletti a far parte del Consiglio Direttivo in fase di votazione e della composizione dello stesso; sulla durata delle cariche in seno al Direttivo. Al termine della discussione e dell'intervento di Tonina, il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il nuovo statuto che per alzata di mano viene approvato con 40 Soci favorevoli, 1 astenuto (IN3GMH Silvano Calzà) e nessun contrario e allegato al presente verbale.

Punto 3 dell'OdG: Discussione e delibera di autorizzazione al consiglio direttivo di procedere con la richiesta di iscrizione della nostra associazione al RUNTS-Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente della Sezione Bruno Luchi con l'apporto del Socio IN3JAB spiega a grandi linee l'iter che bisognerà fare per l'iscrizione al RUNTS. Dapprima la registrazione all'Agenzia delle Entrate e poi la presentazione al RUNTS.

Considerata la votazione favorevole del punto precedente il Presidente dell'Assemblea mette direttamente ai voti il punto 3 dell'O.d.G. che per alzata di mano vede come risultato 40 Soci favorevoli, 1 astenuto (IN3GMH Silvano Calzà) e nessun contrario.



Sezione di TRENTO

12CN Danilo Briani - fondata nel 1934

web: www.aritn.it
email: segreteria@aritn.it

Punto 4 dell'OdG: Discussione e delibera di autorizzazione al Consiglio Direttivo di effettuare modifiche al testo dello statuto eventualmente richieste dagli uffici competenti del RUNTS senza dover indire ulteriori assemblee sei Soci.

Il Presidente della Sezione Bruno Luchi spiega ai presenti il motivo di questo punto dell'OdG. Pur considerando che come citato al precedente punto 2 il CSV Trentino ETS non ha riscontrato anomalie nel testo del nuovo statuto, potrebbe anche succedere che il RUNTS chieda di apporre delle modifiche. L'approvazione di tali modifiche comporterebbe la convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci per l'approvazione con il conseguente dilungamento dei tempi. A meno che le eventuali modifiche richieste non comportino lo stravolgimento dell'intero testo viene quindi chiesto all'Assemblea la possibilità che il Consiglio Direttivo possa apportare le modifiche richieste in autonomia. Terminato l'intervento, non essendoci domande da parte degli astanti il Presidente dell'Assemblea mette ai voti il punto 4 dell'Ordine del Giorno che per alzata di mano viene approvato con 40 Soci favorevoli, 1 astenuto (IN3GMH Silvano Calzà) e nessun contrario.

Punto 5 dell' OdG: Varie ed eventuali.

Nessuno ha richiesto fossero discussi eventuali altri argomenti in questo punto dell'OdG.

Terminati tutti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea IN3XWE Alberto Purin dichiara la stessa terminata alle ore 22.05 del giorno 06 Settembre 2024.

Il presente verbale è formato di nr. 3 (TRE) pagine, da un allegato composto da 1 (UNA) pagina con i nomi dei presenti e delle deleghe presentate.

Segretario dell'Assemblea

IN3ELX

Roberto CAGOL

Presidente dell'Assemblea

IN3XWE

Alberto PURIN

Presidente di Sezione

IN3CCD

Bruno LUCHI



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI TRENTO

REG	1550 2000	12.09.2024
IPOT	/	
VOL		
BOLLO		30 SET 2024
DIR.		1374
TOTALE	2000	3

IL FUNZIONARIO
Bx

STATUTO "Associazione Radioamatori Italiani Sezione di TRENTO"

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche, l'Associazione denominata: "**Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Trento**". La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione Associazione di promozione sociale o APS successivamente all'iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del terzo settore (RUNTS) e assumerà quindi automaticamente la seguente denominazione finale: "**Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Trento - Associazione di promozione sociale**", in sigla denominata: "**A.R.I. Sezione di Trento APS**".

L'assunzione di tale nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal consiglio direttivo a tutti gli uffici interessati.

L'Associazione è stata costituita nel mese di novembre 1934 da benemeriti appassionati della radio della provincia di Trento.

L'Associazione si propone nell'ambito territoriale locale, ispirandosi ai medesimi principi e valori associativi dell'Associazione Radioamatori Italiani, eretta in Ente Morale con D.P.R. n. 368 del 10 gennaio 1950, già Associazione Radiotecnica Italiana. L'Associazione aderisce al Comitato regionale A.R.I. territorialmente competente.

ART. 2 - SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale in Trento, attualmente in via E. Conci n. 86/A ed ha durata a tempo indeterminato.

La variazione dell'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune di Trento, deliberata dall'assemblea ordinaria degli Associati, non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto e dovrà essere comunicata dal consiglio direttivo a tutti gli Uffici interessati.

ART. 3 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO - DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 4 - FINALITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati.

In particolare l'Associazione ha lo scopo di promuovere il Servizio di Radioamatore come definito da ITU/IARU (avente finalità di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico a titolo esclusivamente personale e senza alcun interesse di natura economica), la conoscenza e lo studio delle comunicazioni radioamatoriali e delle discipline alle stesse collegate, dei fenomeni fisici che le regolano, della tecnica delle trasmissioni, dei principi alla base della costruzione e sviluppo di apparecchiature, antenne e dispositivi in genere per comunicazioni amatoriali, nonché l'impiego di tali risorse con finalità di progresso e istruzione individuale e di applicazione delle stesse a vantaggio della collettività, ivi compreso l'uso delle comunicazioni radioamatoriali quale strumento per il superamento di situazioni di disagio individuale, per la promozione degli scambi e dell'amicizia tra i popoli e per la cooperazione in materia di protezione civile su richiesta delle autorità ad essa preposte, il tutto nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali che disciplinano il servizio di radioamatore.

STATUTO "Associazione Radioamatori Italiani Sezione di TRENTO"

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale nell'ambito di quelle previste dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 117/2017:

- e) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- y) protezione civile ai sensi delle vigenti normative con particolare riguardo alle radiocomunicazioni;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

L'Associazione, al fine del raggiungimento delle proprie finalità potrà svolgere le seguenti attività:

- a) riunire a scopi scientifici e culturali, con esclusione di qualsiasi scopo di lucro, i radioamatori nonché tutti coloro che si interessano all'attività delle comunicazioni amatoriali ed alle discipline ad esse connesse;
- b) dare incremento alla ricerca ed agli studi scientifici in campo radiantistico promuovendo eventi in genere, esperimenti, esercitazioni ed attività pratiche;
- c) organizzare corsi finalizzati alla preparazione per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore, corsi per l'apprendimento di particolari tecniche di comunicazione, convegni, seminari, giornate di studio ed eventi simili in materia di radio-telecomunicazioni;
- d) promuovere la cultura della scienza e della tecnologia connesse alla radio presso scuole, istituti, associazioni e simili, con incontri, convegni, attività divulgative tra i non soci;
- e) costituire elemento di collegamento fra gli Associati e la pubblica amministrazione per ciò che concerne la disciplina e l'esercizio dell'attività radioamatoriale e assistere gli Associati nei rapporti con enti simili e assisterli nei rapporti con la pubblica amministrazione;
- f) collaborare con le autorità di Protezione civile in caso di emergenza o necessità mettendo a disposizione le proprie competenze ed offrendo un servizio di radiocomunicazioni alternativo;
- g) effettuare attività di radioassistenza nel corso di eventi e manifestazioni pubbliche

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal decreto ministeriale citato nel suddetto articolo. Il consiglio direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al periodo precedente.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale in forma di azione volontaria.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del D. Lgs n. 117/2017, attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità,

trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione al fine del miglior perseguimento dell'oggetto associativo può partecipare in enti, associazioni, reti e società nei limiti previsti dalla legge e dal D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.

ASSOCIATI-VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5 - VOLONTARI

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 117/2017, sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate con le modalità e nei limiti previsti dal D. Lgs n. 117/2017 e s.m..

L'Associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione provvede all'assicurazione dei propri volontari, ai sensi di legge.

ART. 6 - LAVORO RETRIBUITO

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del D. Lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al limite massimo previsto dalle normative tempo per tempo vigenti in materia di associazioni di promozione sociale.

ART. 7 - AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b) accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

ART. 8 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo *status* di Associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita di qualifica di Associato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi degli Associati sono annotati nel libro degli Associati dell'Associazione, che riporterà anche i recapiti (anche in forma di recapito elettronico) comunicati dagli stessi ove intendono ricevere tutte le comunicazioni sociali ad ogni effetto di legge.

Tutti gli Associati regolarmente iscritti nel libro degli Associati da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

ART. 9 - MODALITA' AMMISSIONE ASSOCIATI

STATUTO "Associazione Radioamatori Italiani Sezione di TRENTO"

Per essere ammessi quali Associati è necessario presentare al consiglio direttivo domanda di ammissione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, recapito e indirizzo di posta elettronica o mezzo analogo ove si intende ricevere tutte le comunicazioni sociali;
- b) dichiarare di condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione, di aver preso visione e di accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni nonché lo statuto e i regolamenti ARI e di volersi attenere agli stessi ed alle deliberazioni degli organi associativi.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli Associati salvo quanto previsto all'art. 11.

In caso di non ammissione il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'assemblea ordinaria la quale, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Contestualmente alla domanda di ammissione il richiedente per il tramite dell'Associazione, presenta analoga istanza di ammissione all'Associazione Radioamatori Italiani (A.R.I.), ad esclusione del caso di trasferimento da altra sezione.

ART. 10 - QUOTA ASSOCIATIVA

Gli Associati sono tenuti al pagamento della eventuale quota annuale dell'Associazione, stabilita dal consiglio direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione.

La quota associativa annuale deve essere versata entro il termine che verrà deliberato dal consiglio direttivo e comunicato agli Associati. Decorso tale termine, e fino alla data dell'avvenuto pagamento, all'Associato saranno sospesi tutti i diritti ed i servizi associativi. Gli Associati che ricoprono cariche elettive non potranno esercitarle se essi non risulteranno in regola con il pagamento della quota associativa.

ART. 11 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di Associato si perde per decesso, recesso, morosità, esclusione.

L'Associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione e dall'A.R.I. deve comunicare in forma scritta la sua decisione al consiglio direttivo e all'A.R.I. che provvedono di conseguenza. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso se pervenuta entro il 30 novembre; altrimenti ha effetto con l'anno successivo.

Le richieste di trasferimento di sezione sono gestite di intesa con la nuova sezione e con ARI e comportano, una volta effettuate, la cancellazione dall'Associazione. Esse hanno effetto con la fine dell'anno in corso.

La decadenza per morosità è deliberata dal consiglio direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale per due anni consecutivi. L'Associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto:

Gli Associati potranno essere esclusi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome;

STATUTO "Associazione Radioamatori Italiani Sezione di TRENTO"

- c) qualora non vengano iscritti all'Associazione Radioamatori Italiani – A.R.I. nazionale ovvero perdano la qualifica di iscritti alla stessa.

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fintanto che l'Assemblea non deliberi circa l'appello dell'associato escluso, quest'ultimo mantiene il pieno esercizio dei propri diritti associativi, compreso il diritto di voto in Assemblea.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione."

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea degli Associati;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- l'organo di controllo, se nominato.

ART. 13 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

All'assemblea ordinaria degli Associati compete:

- discutere e deliberare sull'approvazione dei bilanci e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'Associazione, ed eventualmente il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare le linee generali del programma di attività dell'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approvare il regolamento di eventuali Gruppi territoriali previo consenso dei Comitati regionali. I Gruppi potranno includere esclusivamente Associati della Sezione dalla quale il Gruppo dipenderà associativamente ed amministrativamente;
- deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati da coloro che non sono stati ammessi a membri dell'Associazione e sulle esclusioni degli Associati;
- approvare gli eventuali regolamenti interni;
- nominare tra gli Associati il rappresentante di Sezione che affiancherà il presidente in seno al Comitato regionale e ricoprirà gli eventuali incarichi che gli verranno assegnati in tale ambito;
- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale alla stessa sottoposte dal consiglio direttivo;
- deliberare sugli altri argomenti di cui all'art. 25 del D. Lgs. 117/2017 non riservati all'assemblea straordinaria.

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto dell'Associazione;



- b) deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'Associazione.

ART. 14 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI

L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal presidente del consiglio direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 180 giorni qualora particolari ragioni lo rendano necessario.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal presidente del consiglio direttivo ogni qual volta lo stesso lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al consiglio direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli Associati o da almeno 1/3 (un terzo) dei membri del consiglio direttivo oppure dall'eventuale organo di controllo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (ivi compresa comunicazione in forma elettronica o con mezzo analogo) purché vi possa essere un riscontro scritto della data di invio, inviata a ciascun Associato, ed all'organo di controllo se nominato, al recapito risultante dal libro degli Associati, almeno quindici (15) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'assemblea. La convocazione contiene i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, da individuare nell'ambito del Comune ove ha sede l'Associazione, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio direttivo o, in sua mancanza, dal vice-presidente o, in mancanza di entrambi, da un Associato nominato dall'assemblea stessa; gli intervenuti nominano il segretario verbalizzante su proposta del presidente dell'assemblea. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal presidente dell'assemblea e dal segretario verbalizzante, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni per l'elezione alle cariche associative.

Ciascun Associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro Associato mediante delega scritta, redatta anche in calce all'avviso di convocazione.

ART. 15 - VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

Ciascun Associato può rappresentare, oltre a sé stesso, sino ad un massimo di altri due Associati; si applicano, in quanto compatibili, i commi quattro e cinque dell'art. 2372 c.c.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli Associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) degli Associati aventi diritto di voto in prima convocazione e con la presenza di un quinto più uno degli Associati aventi diritto al voto in seconda convocazione.

L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; le cariche sociali sono elette a maggioranza relativa; la delibera di scioglimento dell'Associazione dovrà essere adottata con la maggioranza prevista dall'articolo 29 del presente statuto.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, ad eccezione delle assemblee convocate anche o esclusivamente per l'elezione delle cariche associative, può riunirsi anche mediante videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli

STATUTO "Associazione Radioamatori Italiani Sezione di TRENTO"

argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà contenere le modalità di accesso al sistema di collegamento telematico prescelto.

L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal presidente e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 16 - PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni assembleari possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Per l'elezione alle cariche associative, la votazione avviene a scrutinio segreto, con possibilità per ogni Associato di esprimere con il proprio voto un numero di preferenze non superiore ai tre quarti (3/4) del numero dei soggetti da eleggere; in tale circostanza il presidente dell'assemblea designa tra i presenti due Associati per svolgere le funzioni di scrutatori, che sovrintenderanno alle operazioni elettorali e che sottoscriveranno insieme al presidente dell'assemblea e al segretario il verbale dell'assemblea.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile, e pertanto ogni Associato ha diritto ad un voto.

ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea fra gli Associati, e resta in carica per tre esercizi. Si applica l'art. 2382 c.c.

Il consiglio direttivo è composto da un numero di membri da tre a sette secondo la deliberazione dell'assemblea.

In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un componente del Consiglio direttivo, lo stesso viene sostituito dal primo dei non eletti nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio stesso; tale consigliere rimarrà in carica fino alla scadenza degli altri membri del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri e non vi sia la possibilità di procedere all'integrazione di cui al comma precedente, l'intero Consiglio direttivo si intenderà decaduto e il presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio direttivo. Fino a tale data i consiglieri superstiti restano in carica ed esercitano esclusivamente l'ordinaria amministrazione.

Nella sua prima seduta il consiglio direttivo nomina fra i suoi membri il presidente, il vice presidente, il segretario ed eventualmente un tesoriere. I membri del consiglio direttivo non possono ricoprire all'interno dello stesso la medesima carica per più di tre mandati consecutivi.

ART. 18 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei propri componenti o dell'organo di controllo, se nominato, e le riunioni sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di entrambi, da altro consigliere designato dagli intervenuti.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice dei consiglieri intervenuti.

Il consiglio direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà contenere le modalità di accesso al sistema di collegamento telematico prescelto e la riunione si considera tenuta. La riunione si considera

STATUTO "Associazione Radioamatori Italiani Sezione di TRENTO"

tenuta nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente. . Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna riunione del consiglio direttivo verrà firmato dal presidente e dal segretario che, salvo diversa determinazione degli intervenuti, sarà il segretario dell'Associazione.

ART. 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il consiglio direttivo:

- a) redige i programmi dell'attività sociale prevista dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- c) redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) delibera in ordine alla stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale e su tutti gli atti di amministrazione dell'Associazione;
- e) nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f) delibera circa l'ammissione e l'esclusione degli Associati;
- g) determina l'ammontare delle eventuali quote associative annue e le modalità di versamento;
- h) delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- i) comunica al Comitato regionale di riferimento e all'A.R.I. entro 15 giorni le nomine e le variazioni delle cariche associative e cura la relativa pubblicità;
- j) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
- k) nomina fra i suoi membri il presidente, il vice presidente, il segretario ed eventualmente un tesoriere.

Il consiglio direttivo può delegare ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione; al consigliere così delegato spetta la rappresentanza dell'Associazione nei limiti della delega.

ART. 20 - CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

La convocazione del consiglio direttivo, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, deve essere effettuata dal presidente in forma scritta con qualunque mezzo (ivi compresa comunicazione in forma elettronica o con mezzo analogo) purché vi possa essere un riscontro scritto della data di invio, mediante invio dell'avviso di convocazione ai Consiglieri, ed all'organo di controllo se nominato, al recapito risultante dal libro degli Associati.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

La riunione del consiglio direttivo è validamente costituita, anche senza l'osservanza delle predette formalità, quando siano presenti tutti i Consiglieri in carica ed i membri dell'organo di controllo se nominato, e nessuno degli intervenuti si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 21 - PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA LEGALE

Al presidente del consiglio direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede le riunioni del consiglio direttivo e sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue mansioni, ivi compresa la rappresentanza dell'Associazione, spettano al vice presidente.

STATUTO "Associazione Radioamatori Italiani Sezione di TRENTO"

Il presidente convoca l'assemblea e il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 22 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il segretario cura l'attività amministrativa dell'Associazione. Tiene aggiornati i libri sociali e cura la corrispondenza dell'Associazione.

Il tesoriere, se nominato, tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'Associazione in conformità alle decisioni del consiglio direttivo.

ART. 23 - L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Associazione, con delibera dell'assemblea degli Associati, può nominare un organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi in cui è prevista come tale dalla legge.

L'organo di controllo può essere, a scelta dell'assemblea, monocratico o collegiale. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea anche tra non Associati.

L'organo di controllo, se collegiale, elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un presidente che convoca e presiede le riunioni.

I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- b) esercita, al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti, nel caso in cui non sia nominato dall'assemblea un soggetto incaricato della revisione legale dei conti; in tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 24 - IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) dalle quote associative annuali e da eventuali contributi volontari straordinari degli Associati;
- b) dai contributi di privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c) dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- d) dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e) da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f) contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice del terzo settore e successive modifiche e integrazioni;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme in materia
- i) proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 25 - INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le quote associative annue rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Le quote di partecipazione stesse e gli eventuali contributi volontari straordinari degli Associati non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili, trasmissibili o trasferibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 26 - I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEGLI ASSOCIATI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del terzo settore, l'Associazione tiene i seguenti libri associativi:

- a) libro degli Associati;
- b) registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea degli Associati;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuto a cura degli stessi organi.

Gli Associati hanno diritto di ottenere informazioni dal consiglio direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

Gli Associati hanno diritto di esaminare previa richiesta scritta:

- il libro degli Associati con modalità che non violino la normativa sulla privacy;
- il libro delle adunanze dell'assemblea;
- i libri delle adunanze del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e degli altri eventuali altri organi sociali.

In relazione a tali libri la consultazione è possibile in relazione a singole deliberazioni precisate nella richiesta di consultazione e le deliberazioni sono rese disponibili nel limite in cui non ledono la tutela della privacy e gli interessi dell'Associazione.

Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio direttivo. Non si potranno estrarre copie e/o raccogliere immagini fotografiche dei documenti esaminati.

ART. 27 - BILANCIO - RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere redatto dal consiglio direttivo entro il 31 marzo dell'anno successivo.

STATUTO "Associazione Radioamatori Italiani Sezione di TRENTO"

Il bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori ai limiti di legge il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica prevista dalla legge.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

SCIoglimento dell'ASSOCIAZIONE

ART. 28 - LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'assemblea straordinaria degli Associati con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) degli Associati aventi diritto al voto.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone in tal caso gli eventuali compensi.

ART. 29 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto su delibera dell'assemblea straordinaria degli Associati, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Associazione Radioamatori Italiani qualora rivesta la qualifica di ente del terzo settore o ad altri enti del terzo settore facenti capo all'Associazione Radioamatori Italiani, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del citato D. Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 30 - RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.

FIRMA

Il presidente dell'assemblea

Il segretario

Il presidente della Sezione

